(4

DECIMAQUARTA DIOECESANA

SYNODUS

S. BENEVENTANÆ ECCLESIÆ

Ab Eminentiss. & Reverendiss. in Christo Patre, & Domino.

FR. VINCENTIO MARIA

Ordinis Prædicatorum, Tituli Sancti Sixti S. R. E. Presbytero Cardinali Ursino, Archiepiscopo.

Celebrata die 24. Augusti MDCXCIX.

BENEVENTI 1699.

E' TYPOGRAPHIA ARCHIEPISCOPALI.

DECRETUM

DE SYNODI APERITIONE.

In Nomine Sanctissimæ, ac Individuæ Trinitatis Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

FR. VINCENTIUS MARIA Ordinis Prædicatorum Miseratione Divina Tit. S. Sixti, S.R.E. Presbyter Cardinalis Ursinus, S. Beneventanæ Ecclesiæ Archiepiscopus.

In anniversario fixionis Tabernaculorum festo, quod scenopegia appellabant, die quidem Sancta, ac Venerabili, atque ab omni opere servili prorsus immuni, Moysi, ac Israëlis filiis holocaustum, in odorem Domino suavissimum, quatuordecim nempè anniculos immaculatos Agnos immolari Deus demandavit(a). Nos quoque hac die 24. Augusti, Sancta, ac semper huic nostræ Civitati Venerabili, ob maximam D. Bartholomæi Apostoli præcipui Patroni celebritatem, cujus Sacro Corpori, Terræmotus causa vaganti, divino munere præterito anno proprium statuimus Tabernaculum, cum tredecim aliis nostris anteactis Synodis præsentem Decimamquartam, è vetustissimo nostræ Ecclesiæ more, Deo Opt. Max. immolamus: eundē enixè rogantes, ut hoc suavi holocausto placatus, super Clerum, & populum, nostræ curæ concreditos, supernæ benedictionis fluenta effundat; utque tanto piaculo expiati, Christi bonus odor perpetuum in ævum effici mereantur. Quocircà eandem Synodum, superiore anno jam indictam, hac ipsa die 24. Augusti 1699. ad Omnipotentis Dei, & JESU Christi filii ejus Domini nostri, Sanctissimæ Deiparæ, S. Michaëlis Archangeli, præfati S. Apostoli Bartholomæi, SS. Pontificum nostrorum Januarii, & Barbati, SS. Dominici, & Philippi Nerii Confessorum, cœterorumque nostræ Civitatis SS. Patronorum, aliorumque Sanctorum gloriam, honorem, & laudem apertam esse, atque inceptam volumus, promulgamus, & decernimus.

Reliqua Decreta, nempè de modo vivendi in Synodo, de Ministris Synodalibus, de præjudicio non afferendo, de non discedendo, de oratione

(a) Num. 29.

ta publica, de fidei professione, & de cæteris hujusmodi, habentur in Actis, quæ in Archiepiscopali Cancellaria servantur.

TITULUS UNICUS.

De Constitutionibus.

CAP. I.

Diœcesanæ Synodi, hactenùs celebratæ, confirmantur.

TRedecim Diœcesanas Synodos, unà cum earum Appendicibus, ab anno 1686. usque ad proximè præteritum 1698. à nobis editas, & promulgatas, præsenti Decimaquarta Synodo confirmamus, & ab omnibus, quorum interest, inviolabiliter observari mandamus, sub pœnis in illis statutis, & comminatis.

CAP. II.

Hæc una observantia in reliquis Synodis diligentiori scrutinio disquirenda. Si quid inobservatum occurrerit, Tituli ad id facientes, repetantur. Emendanda, vel demandanda, si levia, Edicto, sin gravia, novis Constitutionibus injungentur.

ANniversarias Ecclesiasticorũ Synodos, non ad novas tantùm cõdendas leges (cum legum multitudo magis obruat, quàm instruat, nec nisi magni momenti causa novas extruat) in medium prolatas, omnibus est exploratum; verum etiam, ut, convocato Clero, per scrutinium, diligenter habitum, Clericorum, & populi aperiantur defectus, ac inobservantiis, quas humana in dies edit imbecillitas, aditus intercludatur. In hac igitur nostra, aliisque consimilibus in posterum Synodis, Constitutionum hactenùs editarum religiosa observantia exigetur: cujus rei gratia Synodale Scrutinium, à Patribus salubriter institutum, ac commendatum, perquàm sedulò peragetur. Et si quid rursum ingerendum videbitur, Tituli illi, qui ad rem faciunt, ex præteritis Synodis iterabuntur. Si quid verò speciali animadversione, correctione, vel admonitione repertum fuerit indigere, Edicto, vulgari sermone evulgato, si leve, sin grave, novis Constitutionibus, juxtà normam, in Capitulo III. de Constit. nostræ IX. Diœcesanæ Synodi

anni

anni 1694. præscriptam, eidem ferè præsentissimo, ac singulari remedio occurremus.

IN HAC ERGO SYNODO.

I. Edictum, in Appendice nostri Secundi Provincialis Concilii impressum, legetur.

II. Insuper ex Titulis præteritarum Diœcesanarum Synodorum, in XI. Synodo recollectarum, nonnulla capita repetentur, quæ, utpotè magis necessaria, repetitione digna visa fuere, nempè

Ex Titulo IV. Cap. VII.
Ex Titulo V. Cap. *I*. & V.
Ex Titulo V*I*I. Cap.*I*.XV*I*. & XV*II*.
Ex Titulo VIII. Cap. I.
Ex Titulo X. Cap. IV. & VII.
Ex Titulo XIV. Cap. I.
Ex Titulo XXIV. Cap. IV. XVII. XXIV. XXXVI*I*. XLIII. & XLIX.
Ex Titulo XX*IX*. Cap. *IX*.
Ex Titulo XX*X*. Cap. *III*.
Ex Titulo XXXI. Cap. IV.
Ex Titulo XXXIII. Cap. Unicum.
Ex Titulo XXXVI. Cap. XVII. & XVIII.

DECRETUM III.

De iis, quæ ad universas præfatarum Synodorum Constitutiones pertinent.

HOc decretum, sicuti extat in prima Synodo, in Decimaquarta hac confirmamus; volumusque, ut omnes, & singulos arctet, ac si ad verbum hìc insertum, & relatum fuisset.

DECRETUM IV.

De Synodi Conclusione.

HÆc sunt, quæ Spiritui Sancto, & nobis decernenda, & promulgãda visa sunt in præsenti nostra Decimaquarta Diœcesana Synodo, quam optatum finem consecutam complemus: propterea ipsam Deo, qui eandem cœpit, & perfecit, gratias agentes, concludendam esse decernimus, & conclusam denunciamus.

DECRETUM V.

De Indictione futuræ Synodi.

SYnodum aliam futuram, juxtà Sac. Concilii Tridentini sanctiones, & antiquum nostræ Ecclesiæ morem, indicimus habendam esse die 24. mensis Augusti 1700. nisi aliter nobis videbitur.

ROGITUS ACTORUM.

PRædicta omnia, & ſingula Acta, & Decreta, in præſenti Synodo contenta, celebrata, promulgata, lecta, lata, & recepta fuiſſe in S. Metropolitana Eccleſia coràm Reverendiſſimo Capitulo ejusdem Metropolitanæ, necnon M. Reverendis Capitulis Collegiatarum Urbis, & Clero Urbano, & foraneo de more ſub die 24. Auguſti 1699. fidem facio, atque teſtor.

Ego P. Canonicus Sanctorius Curiæ Archiepiſcopalis. Cancellarius, & Synodi Notarius.

ACCLAMATIONES.

Habentur in prima Synodo Diœceſana propè finem.

DECRETUM VI. ET ULTIMUM.

De Synodi dimiſſione.

AD laudem Omnipotentis Dei, Beatiſſimæque ſemper Virginis MARIÆ Matris Dei, S. Michaëlis Archangeli, B. Apoſtoli Bartholomæi, SS. Pontificum Januarii, & Barbati, SS. Confeſſorum Dominici,& Philippi Nerii,reliquorumque hujus noſtræ Civitatis SS. Patronorum, cœterorumque Sanctorum, Synodum diſſolutam, ac dimiſſam decernimus, itaut unicuique licitum ſit ad proprias Eccleſias redire. Hortamur tamen, & obſecramus vos, Fratres chariſſimi, quatenus tales in veſtro munere ſitis, ut in moribus veſtris hujus noſtræ Synodi fructus eluceſcat, & veſtro exemplo imitationem ſanctam plebs acquirat. Lauretanæ verò Litaniæ adhuc ſingulis Sabbatis recitentur, ad conſequendum ſpirituale ſtipendium centum dierum de vera indulgentia,in prima Provinciali noſtra Synodo à nobis pro tota Provincia conceſſum, & in ſecunda confirmatum, exorantibus Deum, ut, B. MARIA ſemper Virgine Dei Genitrice intercedente, Diœceſanarum, Provincialiumque Conſtitutionum Decreta, ſalutari executioni demandentur.

FINIS.

JU-

JUDICES, ET EXAMINATORES SYNODALES

Confirmati sunt omnes, in præteritis Diœcesanis Synodis enumerati: verùm quia ex Examinatoribus multi è Diœcesi absunt, & plures alii extremum vitæ diem obierunt, electi sunt sequentes.

Ex Clero Seculari Urbano.

Perill. & Adm. Rev. D. Agnellus Rendina V.J.D. Prot. Apost. S. Metropolit. Ecclesiæ Bibliothec.

Ill. & Adm. Rev. D. Franciscus Antonius Finy U.J. Professor, Prot. Apost. S. Metrop. Ecclesiæ Canonicus, & hujus Synodi Secret.

Ill. & Adm. Rev. D. Carolus Maurone U.J.D. Prot. Apost. Advocatus Pauperum, & S. Metrop. Eccl. Canonicus.

Mult. Rev. D. *J*anuarius Alferius V.J.D. Proton. Apost. & Sacrę Basilicę *D.*Bartholomęi Prępositus.

Ex Clero Seculari Foraneo.

Ven. Presbyter Carolus Crisconius U.J. *D.* Oppidi Montis Sarculi.

Ex Clero Regulari Urbano.

Rev. P.D. Andreas Lauri Canonicorum Regular. Lateranens. Vice: Abbas S. *M*odesti.

APPENDICE
AL DECIMOQUARTO SINODO
DIOCESANO.
Della Santa Chiesa di Benevento.

I.

Regole da osservarsi negli Spedali de'Pellegrini per l'anno Santo 1700. nella Città, ed Arcidiocesi di Benevento: con una breve Instruzione intorno alle Indulgenze, Anno Santo, e Giubileo.

Qualem mercedem habet, qui propter Deum peregrinatur, talem habet, qui suscipit peregrinantem: & fiunt ambo æquales, & qui propter Deum refrigerat, & qui propter Deum laborat. Chrysost.

FR. VINCENZO MARIA DELL' ORDINE DE' PREDICATORI Per Divina Misericordia del Titolo di S. Sisto della S. R. Chiesa Prete Cardinale Orsini della Santa Chiesa di Benevento Arcivescovo.

Introduzione. Cap. I.

Ad Tit. De Relig. Domib.

1. TRà le cure più premurose del nostro uffizio Pastorale si acconta quella, che riguarda il promuovere l'humanità, che dee usarsi co'Pellegrini, nata colla stessa humanità, inviolabilmente osservata col solo barlume della natura, commendata, e comandata nella legge scritta, e nel nuovo Testamento in parecchi luoghi raccordata con sicure promesse di celesti, e terrene benedizioni. Questa pietà, che à sentir dell'Apostolo, dee esser propria de'Vescovi, molto più dee, e mostrarsi radicata ne'loro cuori, e da essi piantarsi ne' petti de' Soggettati à loro Pastorali in congiuntura dell'anno Santo, acciocche i po-

i poveri Pellegrini, allettati dall'opportuno, e comodo alloggio negli Spedali, più agevolmente si dispongano al viaggio, à fine di conseguire i grandi Tesori dell'indulgenze. Approssimandosi dunque l'anno della humana Redenzione 1700. in cui il SS. Padre nostro Innocenzo XII. apre le porte della Divina misericordia, e con larga mano versa sopra i fedeli le piogge d'oro delle benedizioni Appostoliche; in esecuzione degli avvertimenti, ed ordini di Sua Santità, espressi con lettera circolare della Sagra Congregazione degli Eminentissimi, e Reverendissimi Signori Cardinali Deputati, in data del primo Dicembre dell'anno scorso 1698. diamo i seguenti ordini, da eseguirsi inviolabilmente negli Spedali della nostra Città, ed Arcidiocesi.

vedi pag. 22.

Degli avvertimenti da darsi à Predicatori Quaresimali.

CAP. II.

1. SArà peso della nostra sollecitudine, prima di ogni altra cosa, che nel Sabato avanti la Domenica della Quinquagesima, in cui converranno nella nostra Città i Predicatori Quaresimali della nostra Arcidiocesi per ricever da noi la Pastorale benedizione, siano i medesimi ben istruiti da noi di tutto ciò, che da essi dovrassi procurare sù questo importante negozio di Cristiana pietà nel tempo della loro predicazione, affinche i popoli si dispongano, e successivamente s'infiammino, ò al santo viaggio di Roma nell'anno Santo per la conseguzione dell'immenso Tesoro dell'indulgenze, ò per que', che rimangono nelle loro Patrie, al lodevolissimo esercizio della santa Ospitalità. A questo fine noi daremo a' medesimi Predicatori, insieme con altri nostri Ordini, che aggiugneremo, le copie degli avvertimenti della Sagra Congregazione, ristampati per nostro comandamento nella nostra Stamperia Arcivescovile.

Della Destinazione degli Spedali de' Pellegrini.

CAP. III.

1. PErche non tutti gli Spedali della nostra Arcidiocesi sono atti al dovuto servigio de' Pellegrini nel prossimo anno Santo, ò come alcuni troppo angusti, ò altri inutili, come troppo vicini; pertanto da cinquantasei, che sono, gli habbiamo ridotti à soli ventotto, ed ordiniamo, che durante detto tempo, l'Ospitalità si pratichi ne' se-

guenti luoghi, ne'quali si può con più comodo, e decoro praticare.

1. Benevento. 2. Altavilla. 3. Baselice. 4. Castelvetere. 5. Campo di Pietra. 6. Cercia Maggiore. 7. Chiusano. 8. Colle. 9. Fragneto. 10. Gildone. 11. Limosani. 12. Jelsi. 13. Macchia. 14. Montecalvo. 15. Montefalcione. 16. Montefusco. 17. Montemiletto. 18. Montesarchio. 19. Morcone. 20. Paduli. 21. Pietracatella. 22. Pontelandolfo. 23. Savignano. 24. S. Angiolo à Scala. 25. S. Elia. 26. S. Giorgio la Molara. 27. S. Giò: in Galdo. 28. Vitulano S. Croce.

2. E perche non solo non intendiamo privare le altre Terre della nostra Arcidiocesi del merito di contribuire à questa santa opera della Ospitalità, ma espressamente desideriamo, e vogliamo, che tutte concorrano alla medesima colle loro mani adjutrici, divideremo à Prefetti de'sudetti 28. Spedali le stesse Terre, affinche colla loro diligente applicazione procurino da'Luoghi pii, da'Signori Baroni, dalle Università, e da'particolari de' Paesi vicini limosine in sussidio degli Spedali, ch'effettivamente havranno il peso di albergare i Pellegrini; e di esse terranno registro particolare, come diremo appresso nel capitolo V.

De'Prefetti per lo rassettamento degli Spedali.

CAP. IV.

1. Acciocche possano con opportuna, ed esatta diligenza rassettarsi i sudetti Spedali, da noi, come sopra, destinati per gli Pellegrini nel prossimo anno Santo, e provvederli i medesimi di tutto il bisognevole; habbiamo divise tutte le Terre della nostra Arcidiocesi in otto Prefetture, colla destinazione de'seguenti Prefetti habili à regolare opera sì santa, e sì fruttuosa: a' quali diamo facoltà di assumersi uno, ò due Coadjutori à loro arbitrio. Essi havranno la dipendenza dal P. Lettore Frat'Andrea Redaelli del nostro Ordine de' Predicatori nostro Confessoro, e Limosiniere, il quale sovraintenderà alla ospitalità della nostra Città; e con esso dovranno gli altri Prefetti consultare, e conferire tutte le difficoltà, che accaderanno per la sopradetta cagione, durante il detto tempo.

I. Il Sig. Tomaso Cipolla Abate di Paduli nostro Vicario Generale havrà la Prefettura degli Spedali di Paduli, Montecalvo, e Savignano; ed in oltre l'incumbenza di procurare limosine, come si è detto nel Capitolo antecedente, delle Terre di Apici, e Greci.

II. Il Sig. Abate Andrea Vollari, Arciprete di S. Giorgio della Montagna sarà Prefetto degli Spedali di Chiusano, Montefalcione, Mon-

Montemiletto, e Montefusco; ed inoltre delle limosine delle Terre di Lapio, Mont'aperto, Torre delle Nocelle, Pietra de'Fusi, S. Angelo à Cancelli, S. Nazario, S. Agnese, e Calvi, S. Giorgio, detto di sopra, Sant'Angiolo à Cupolo, S. Paolina, Ginestra, S. Maria Attoro, Pastene, Perillo, S. Niccolò Manfredi, Mancusi, S. Maria in Grisone, Lentace, S. Marco à Monti, e Monte Rocchetto.

III. Il sudetto *P.* Lettor Redaelli sarà *P*refetto degli Spedali di Benevento, Montesarchio, Altavilla, S. Angelo à Scala, e Vitulano S. Croce, ed inoltre delle limosine delle Terre della *P*ietra Sturnina, Grotta Castagnara, Tufo, Torrioni, *P*etruro, Chianca, Chianchetella, Bagnara, Toccanisi, S. *P*ietro in Delicato, *P*agliara, Mont'orso, Bonea, *P*aolisi, Rotondi, Cervinara, S. Martino, Rocca Bascierana, *P*annerano, Terranova, Ceppaloni, S. Leucio, Maccabei, Appellosa, Castelpoto, Tocco, e degli altri Casali di Vitulano.

IV. Il Signor Canonico Matteo di Mattia, havrà la Prefettura degli Spedali di Baselice, Castelvetere, e S. Giorgio la Molara: ed inoltre delle limosine delle Terre della Molinara, S. Marco de'Cavoti, Fojano, Tufara, Torrecuso, Paupisi, Pietra Elcina, Pago, e Pescolamazza.

V. Il Sig. Canonico Bartolomeo Ricci Rettore di S. Maria di Costantinopoli della nostra Città sarà Prefetto degli Spedali di S. Elia, Pietracatella, e Macchia, e parimente delle limosine delle Terre di Monacilioni, Casalnuovo, e Lesina.

VI. *I*l Signor Angiolo de'Fallaci, Arciprete di Ponte, e *V*icario foraneo di Fragneto Mõforte havrà la Prefettura degli Spedali di Fragneto, del Colle, Jelsi, Gildone, e Cercia Maggiore; e di più delle limosine delle Terre di Reino, Castelpagano, Cercello, Gambatese, e Riccia.

VII. *I*l Signor Antonio Tedesco Arciprete di Campolattaro havrà la Prefettura degli Spedali di Pontelandolfo, Morcone, e Limosani; ed inoltre delle limosine delle Terre di Campolattaro, S. Croce di Morcone, e S. Angiolo de'Limosani.

VIII. *I*l Signor Francesco della Vecchia di S. Gio: in Galdo havrà la Prefettura dello Spedale della medesima Terra, e di Campo di *P*ietra; ed inoltre delle limosine delle Terre di Campolieto, di Matrice, e di Toro.

2. *P*er lo fine del corrente mese di Febbrajo si spediranno le lettere Commissionali a'sudetti Prefetti, coll'intimazione di dover convenire il Lunedì dopo la prima Domenica di Quaresima nella Congregazione da tenersi avanti di noi coll'intervento del Capo de'medesimi

Prefetti, e degli altri destinati da noi per le Congregazioni sù questo arduo, e rilevante affare.

Della prima Congregazione da tenersi cò Prefetti, intorno all'uffizio de'medesimi; e della visita da farsi da loro de'sudetti Spedali.

C A P. V.

1. NEl Lunedì dopo la prima Domenica di Quaresima tutti i sudetti Prefetti converranno nella nostra Città à tenore delle sovracennate lettere commissionali per la prima Congregazione da tenersi avanti di noi con gli altri destinati, come di sopra, ed in essa si discorrerà circa alla maniera più facile dell'adempimento di quanto da noi si pretende per gli Spedali, e per l'Ospitalità; e colle necessarie istruzioni, ed ordini, partiranno per eseguire il loro carico.

2. Nella seconda settimana di Quaresima i *Prefetti* medesimi dovranno visitare rispettivamente tutti gli Spedali, e le Terre assegnate à ciascuna delle loro *Prefetture*, e coll'assistenza de'Predicatori Quaresimali liquideranno con ogni maggiore esattezza le cose espresse ne'seguenti capi.

I. Se gli Spedali siano capaci per alloggiare così gli huomini, come le donne distintamente, secondo le regole prescritte per gli medesimi.

II. Se non saranno capaci gli Spedali per l'alloggio, come sopra, noteranno quali Case più vicine a'sudetti Spedali possano servire per le Donne: e di che capacità siano per poter distinguere, e destinar le stanze, come conviene.

III. Noteranno con diligenza tutte le rendite certe, ed incerte, che hanno gli Spedali, à ciascuno di essi assegnati, e che somma di danajo sia pronta, dopo l'adempimento de'decreti dell'ultima nostra Visita, i quali tutti si dovranno trovar puntualmente eseguiti.

IV. Che danajo altresì vi sia in tutti i luoghi pii, dedotti i pesi forzosi, e le spese nell'eseguire i decreti proprj delle Visite, e soddisfare ad altri debiti, acciocche non restino scoverti.

V. Che limosine si possano ricavar dalla pietà de'Signori Baroni, dalle Università, e da altri particolari di ciascheduna Terra, dove si sono da noi destinati gli Spedali, e delle altre sottoposte alla loro Prefettura, con portarne gli assegnamenti certi, e sicuri.

VI. Lo stesso dovrà farsi con tutti i Benefiziati, ed Ecclesiastici, e

con

con gli Arcipreti principalmente, e Curati di Anime; a'quali più degli altri appartiene l'obbligazione della santa Ospitalità.

VII. Formeranno un distinto, e diligente Catalogo di tutti que', che vorranno andar questuando per l'aje ne'tempi del raccolto de'grani, grano d'*India*, legumi, castagne, vino, cacio, salami, olio, ed ova.

VIII. Formeranno parimente un'esatto ruolo di que', che caritatevolmente vorranno imprestar letti, ò altri mobili, durante la Ospitalità dell'anno Santo, con esprimere ciocche esibiscono d'imprestare.

IX. Quali Confraternite, e quali persone vorranno, ò potranno servire a'Pellegrini; e se ne formerà altresì un Catalogo, con destinare à ciascuno il proprio giorno in ciascuna settimana.

X. *Un*'altro Catalogo dovranno altresì formare delle Donne più civili, e divote, le quali vorranno impiegarsi al servigio delle Donne Pellegrine.

XI. *In* qual casa, e da chi si possa fare apparecchiar la Cena per gli sudetti *Pellegrini*, quando non si possa assolutamente far l'appalto di grana cinque per bocca, come costumiamo nello Spedale di S. Bartolomeo della nostra Città.

XII. Se per tale effetto si debba fare anticipatamente provvigione, e di che roba, ed in ogni quanto tempo, affinche non si marcisca, e si consumi malamente; potendo un giorno servire per regola d'una settimana, ed una settimana per un mese; e così successivamente.

13. Tutte le notizie corrispondenti à sudetti capi dovranno registrarsi in un libro ligato in foglio, dove in primo luogo si registrerà la copia della lettera della commessione col Catalogo delle Terre della Prefettura; ed il giorno della prima Congregazione tenuta colli capi, ed ordini, in essa dati. Seguiranno poi à registrarsi le dette notizie con notare la prima Terra della *Prefettura*, e sotto le risposte à capi accennati, con dire *Ad primum. Ad secundum*. E così successivamente si proseguirà per le notizie di tutte le sudette Terre. Finalmente nel medesimo libro si noteranno tutti gli altri ordini delle Congregazioni seguenti, e quanto occorrerà praticarsi per servigio de'Pellegrini durante l'anno Santo.

Della seconda Congregazione co' Prefetti per le relazioni dell'operato; e per ciocche da' medesimi si dovrà successivamente preparare.

C A P. VI.

1. NEl Lunedì dopo la Domenica della Passione, che sarà ventidue giorni dopo le diligenze usate per le sudette notizie, con-

converranno di bel nuovo della noſtra Città i ſopradetti Prefetti per intervenire alla ſeconda Congregazione, ed in eſſa ſi darà piena contezza ſopra tutti i capi ordinati nella Congregazione antecedente.

2. Si calcolerà la ſpeſa, della quale havrà biſogno ciaſcuno de'ſudetti Spedali, per renderlo adequatamente habile alla dovuta Oſpitalità, e ſi bilancierà la detta ſpeſa con gli aſſegnamenti, ò proprii, ò di contribuzione degli altri luoghi pii, ò delle limoſine delle Comunità, ò de' particolari, per ſupplire poi proporzionatamente alla ſpeſa ſuperante l'introito col danajo delli mille ducati, da noi donati in ſuſſidio degli Spedali poveri Dioceſani.

3. Si aſſegneranno le ſtanze da lavarſi i piedi, da mangiare, e da dormire, tanto negli Spedali ſudetti, quanto nelle caſe determinate per gli Oſpizii delle Donne Pellegrine co'cartelloni, che faremo dare alla Stampe.

4. Gli Spedali, e ſtanze degli huomini ſi provvederanno di ſei letti almeno; e ciaſcuno di eſſi havrà i cavalletti con le lettiere, un pagliaccio, un materaſſo, un capezzale, quattro lenzuoli, ed una coperta.

5. Altretanti letti ſi prepareranno nelle ſtanze, deſtinate per le donne, che in tutto ſaranno dodici capaci per l'alloggio anche di venti quattro perſone, qual numero per gli Spedali Dioceſani ſi ſtima competente.

6. Nelle medeſime ſtanze dovranno eſſere i vaſi piccioli, e grandi, i quali vi ſi porteranno la ſera, e ſi rimoveranno la mattina ben per tempo con portargli, e votargli ne' luoghi comuni; e dovrà eſſervi perſona determinata à tale uffizio per potergli tener ſempre puliti, acciocche ſi tenga lontano ogni mal'odore, che potrebbe accadere in caſo di traſcuragine.

7. Nella ſtanza, deſtinata per la lavanda de'piedi, vi ſiano i banchi grandi, ed alti da ſedere i Pellegrini à ſimilitudine di que'di fabrica eretti per tal miniſtero nello Spedale della noſtra Città; ſei catini di legno; due brocche per l'acqua; otto aſciugatori; un bacile con bocale di faenza: ed otto gremiali di tela con fettuccie per que'; che laveranno i piedi, e ſerviranno alle menſe.

8. Per le Stanze, deſtinate per la cena degli huomini, e delle donne ſi provveda di una, ò due tavole lunghe, giuſta la capacità del ſito co'ſuoi piedi decenti, e banchi capaci per dodeci perſone; di 4. tovaglie lunghe quanto le dette tavole; di 24. tovaglivole, con 12. forchette, e cucchiaj di legno: di ſei ſoli coltelli; di ſei bocali co'ſuoi tondi di legno per ciaſcuna tavola.

Si

9. Si faranno quattro tavolette, ò tondi di legno, due per portare il mangiare à gli huomini, e due alle donne.

10. I piatti, ed altri vasi, ed utensilj da cucina in numero sufficiente in casa, ove si prepara la cena, si consegneranno coll'inventario, che dourà regiſtrarsi nel libro, come di sopra nel Cap.V.n.13.

11. Per le spese della cena si assegneranno grana cinque per testa, come habbiamo detto di sopra nel Capitolo V. n.XI. che costumiamo in Città nel nostro Spedale di S. Bartolomeo; e con questo danajo si potranno somministrare le cose seguenti.

Pane mezzo rotolo. Pitanza.
Insalata. Mineſtra. Seconda mineſtra.

12. Candelieri di creta, ò lanternoni pendenti di Vetro in numero quante sono le stanze, ed i luoghi, dove si pratica.

13. Si destineranno per ultimo le persone di servigio di detti Spedali, ed Ospizii; come la lavandaja per mantenervi una esatta pulizia nelle biancherie da tavola, e da letto, ed in particolare quando vi sarà sospetto d'havervi dormito persona infetta di mal contagioso. E se si potrà tenere à parte il letto per simili persone, sarà una cosa ottima. Si destineranno altresì il provveditore delle legna, e carboni, il Cuoco, e'l mozzo da cocina, quando non vi siano persone, che vogliono ciò fare *gratis* per esercitarsi nelle opere di misericordia. Ed in questo caso si douranno ancora notare determinatamente, acciocche non occorra qualche mancanza, purche non si sia fatto l'appalto, come sopra, perche all'hora non sarà necessario nè il provveditore, nè il Cuoco.

14. Per lo Spedale però della nostra Città, atteso il maggior concorso de' Pellegrini, ordiniamo, che i dodici letti, che presentemente sono nello Spedale di S. Bartolomeo (da noi coll'ajuto del Signore eretto nell'anno 1692.) servano solamente per le Donne.

15. Per gli huomini deputiamo le due stanze grandi del nostro Arcivescovio, che corrispondono al Giardino, dove il nostro Limosiniere farà collocare 25. letti capaci di due persone per ciascuno.

16. Per gli Cherici poi, e Religiosi destiniamo le cinque stanze col Dormitorio detto di *S. Filippo*, sotto il medesimo Seminario, e vi si collocheranno i venti letti, che habbiamo fatto fare per servigio degli Ordinandi, quando i medesimi si ritirano per gli esercizii spirituali, prima delle loro ordinazioni.

17. Avvertirà il Rettore del sudetto nostro Seminario di tenere onninamente chiusa la porta di quel dormitorio di *S. Filippo*, che hà comunicazione col Coro del medesimo Seminario, acciocche i Cherici pellegrini non habbiano commerzio alcuno co' Seminaristi; havendo l'

ante-

antedetto Dormitorio l'uscita distinta nella strada pubblica separatamente dalla porta comune dello stesso Seminario.

18. Per lavanda de'piedi, quando il numero de'Pellegrini sia grãde, ed eccedente in maniera, che non possano essere ben serviti nel solito luogo destinato nel nostro Spedale di S. Bartolomeo, deputiamo la loggia chiusa del nostro Arciepiscopio: e quivi il nostro Limosiniere farà adattare i banchi, come nel numero 7. di questo Capitolo.

19. Per la cena degli huomini (restando per le sole donne il solito Risettorio del sopradetto nostro Spedale) destiniamo la Sala grande del nostro Arciepiscopio: e sarà cura del medesimo nostro Limosiniere di far ivi provvedere di tutti gli utensilj necessarii, come ne'sudetti num. 8. 9. 10.

20. Per la conservazione di detti utensilj si assegnerà un Credenziere apposta, salariato anche à nostre spese.

21. Finita la cena, da uno de' nostri Staffieri con lanterna saranno accompagnati i Cherici, ed i Religiosi all'antedetto Dormitorio del nostro Seminario, dove saranno ricevuti dal Cherico, ivi deputato per l'albergo. Così parimente eseguirà un'altro Staffiere, accompagnando gli altri pellegrini laici nelle sopradette stanze del nostro Arciepiscopio.

22. E per buon'ordine degli albergati nelle medesime stanze il nostro Vicario Generale farà ivi dormire ogni sera un Soldato della nostra Curia *per turnum*.

Della terza Congregazione da tenersi co'medesimi Prefetti.

CAP. VII.

1. NEll'ultimo giorno del prossimo mese di Aprile douranno parimente convenire nella nostra Città i sudetti Prefetti per la terza Congregazione, dove riferirãno tutto ciocche si farà da loro operato intorno alle loro Commessioni.

Del tempo, in cui si darà principio alla Ospitalità, ed in cui si darà fine.

CAP. VIII.

1. ALla detta santa opera si darà principio a'15. del mese di Dicembre del corrente anno 1699. e si darà fine a'15. di Gennaje dell'anno 1701.

Esor-

Esortatione a'Regolari Diocesani intorno alla Ospitalità.

CAP. IX.

1. ESortiamo tutti i Regolari de'Monasteri, e Conventi della nostra Arcidiocesi, ed i Predicatori, che da noi saranno destinati nell'anno 1700. à volersi esercitare, durante detto tempo, in opera tanto meritoria con servire a'Pellegrini; e far a'popoli fervorose, ed infocate Prediche, acciocche si eccitino col buono esempio loro à servire anch'essi a'Pellegrini; e questi via più s'infiammino nell'intrapresa santa pellegrinazione.

2. In particolare potranno i sudetti Regolari esercitarsi nella Ospitalità delle Confraternite aggregate alle loro Religioni, per dimostrare alle medesime in tal congiuntura gli atti amorevoli della loro spirituale Confratellanza.

3. Parimente ne' Cōfessionali promuoveranno questa santa opera ne'cuori de'loro penitenti; dando loro per esemplare il glorioso San Filippo Neri, che tanto in essa si segnalò (anche prima di esser Prete) nell'anno Santo del 1550.

4. A que', che intraprenderanno il santo viaggio, douranno consigliare, che facciano alla loro partenza precedere una confessione generale delle loro colpe, per meglio saldare le partite de' proprii debiti colla divina giustizia, e ricevere con maggior frutto, e riverenza la santissima Eucaristia; e così premunire lo spirito contra le insidie del commune inimico, tanto per lo viaggio, quanto nella dimora nella Santa Città.

5. E per meglio in questa parte esequire gli antedetti avvertimēti della S. Sede, spediremo per tutta la nostra ampia Diocesi consistente, fra Terre, e Căstella, in 178. luoghi, più coppie di Missionarj, per meglio instillare le sopradette verità negli animi de' nostri Diocesani.

Delle persone, che si debbono ricevere ne'sudetti Spedali.

CAP. X.

1. SI riceverànno soltanto quelli, che sono effettivamēte Pellegrini, ò poveri viandanti di puro transito, e non altri.

2. Non si riceverà alcun Pellegrino, ò altro viandante povero, che habbia ricevuto nella nostra Città, ò ne'luoghi della nostra Arcidiocesi, do-

ſi,dove ſono i ſopradetti Spedali, l'Oſpizio altrove, ò habbia dimorato, sì nelle caſe private, come nelle pubbliche oſterie; perche in eſſi debbonſi ſolamente ricevere que'Pellegrini, che lo ſteſſo giorno capitano, e non ſono ſtati albergati altrove.

3. Eſpreſſamente proibiamo il ricevere veruno, benche povero, che vada girando per le Città, e Caſtella à ſolo titolo di chieder limoſine, della cui fatta ſono coloro, che ſono nominati birbanti; ed i Prefetti invigilino ſopra l'oſſervanza particolarmeute di queſto numero terzo.

4. Debbonſi altresì ricevere tutti i Religioſi, i quali non hanno proprio Moniſtero nella noſtra Città, ò ne'luoghi ſudetti.

Che ſi dee oſſervare nel ricevere i Pellegrini.

CAP. XI.

1. IL Prefetto, ò ſoſtituto in ſua vece, oſſerverà le patenti di ciaſcuno Pellegrino, ed eſattamente s'informerà della condiz ione, e qualità, per quanto ſia poſſibile, de'medeſimi.

2. Si regiſtri sù le patenti di ciaſcuno il giorno, in cui ſi riceve nello Spedale, ed il giorno, in cui lo ſteſſo parte.

3. Si noteranno in oltre in un libro in foglio ſera per ſera tutte le perſone, che verranno ad albergar nello Spedale, con notare ancora, così il giorno, in cui vengono, come quello, nel quale partono; notando prima gli huómini, e frà eſſi in primo luogo gli Eccleſiaſtici, e poi le Donne.

4. Ne'giorni, ne'quali non vi foſſero Pellegrini, ſi noti nel ſudetto libro *Vacat*.

Per quanto tempo ſi debbono albergare.

CAP. XII.

1. SI debbono ricevere, ed albergare tutti i Pellegrini, che verrãno, dando loro da mangiare, come di ſopra, e comodità di letto, e da dormire per una ſera, acciocche habbiano il neceſſario ricovero gli altri, che ſopravverranno.

2. Potranno bensì ammetterſi i medeſimi Pellegrini del primo giorno, per una, ò due altre ſere, colla ſola comodità del dormire, quando la capacità del luogo il permetta, ſenza pregiudizio de'nuovi confluenti.

Del

Del trattamento de' Pellegrini nello Spedale.
C A' P. XIII.

1. IN ricevendosi i Pellegrini, si laveranno loro i piedi; ed in questo atto di cristiana pietà si reciteranno almeno i primi cinque Salmi Graduali ad esemplo di S. Osualdo Vescovo Vigorniense, il quale con tal virtuoso esercizio cotidiano meritò di rendere santamente à piè de' Pellegrini il suo beato spirito al Sig. ed in caso, che non vi fossero persone, che sapessero recitargli, si leggerà la nostra Istruzione sopra le indulgenze, ed il Giubileo dell'anno Santo, che appresso queste nostre Regole verrà immediatamente impressa.

2. Prima di ammettersi alla mensa si farà loro nella volgar favella recitare il Simbolo degli Apostoli, detto il *Credo*. Poi si benedirà la mensa; ed indi sederanno.

3. Mentre si cena, si leggerà la Dottrina Cristiana del Cardinal Bellarmino posatamente, ò la sudetta nostra Istru zione sopra le Indulgenze.

4. Finita la Cena, si renderanno le grazie, ed i Pellegrini diranno l'Orazione Domenicale, e la Salutazione Angelica in volgare.

5. Dopo questo tutti i Pellegrini, saliti nel Dormitorio, innanzi ad una I mmagine della SS. Vergine inginocchiati con ordine, reciteranno indispensabilmente la terza parte del Rosario, il quale terminato colla benedizione, espressa in quelle parole *Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria*, ciascuno si ritirerà nella sua stanza con silenzio, e con ogni modestia.

Che si dee praticare nel licenziare i Pellegrini.

C A P. XIV.

1. DOvrà un Sacerdote da destinarsi dal Prefetto, ò dal suo sostituto, celebrar la mattina di buon'hora la santa Messa, e dopo il Vangelo di essa con qualche divota esortazione confermerà i viandanti nella perseveranza del servigio di Dio, e raccorderà a' medesimi quanto negli avvertimenti, ed ordini sudetti della Sagra Congregazione da noi ristampati, è stato ordinato per la lodevole direzione del loro viaggio.

2. E mancando Prete idoneo à tale esortazione (come può acca-

dere ne' luoghi piccioli, quando non potrà sermonare il Curato (leggerà almeno il Sacerdote, che havrà celebrata la Messa), la seguente esortazione.

Esortazione da farsi à Pellegrini doppo il Vangelo della Santa Messa.

Tutti que' fervorosi fedeli, che mossi sono da ardente desiderio di pellegrinare alla S. Città di Roma; per ivi arricchirsi col tesoro delle plenarie Indulgenze, prima di santificarsi nel termine, debbono disporsi nella via, movendo i passi, come il S. Abramo primo Pellegrino, col cuore tutto intento à Dio, che gli muove, e gli guida nel cammino, e col corpo accompagnati da divota conversazione, siccome fece il Santo giovine Tobia: perocche i vani trattenimenti, le ciarle ne' viaggi, i divertimenti infruttuosi non portano mai l'Anima alla Santità, ne i Pellegrini al vero riposo. Pellegrini si mostrarono i tre Angioli, quado furono ricevuti nella casa di Lot; ma più, che tali mostrogli la composizione del corpo, la modestia degli occhi, la serenità del portamento, e sopra tutto il linguaggio Celeste, che infervorò tutta la di lui famiglia. E che deesi sperar di meno da chi ne' suoi viaggi prendesi per cinosura la propria salute, e cammina per incōtrare nel suo propio Trono la Divina Grazia, corteggiata in tempi sì solenni da tante misericordie di Dio? da chi, guidato dallo Spirito di Penitenza, si spargon sudori per mietere indulgenze, e gettansi lacrime per raccogliere dal suo fonte la vera allegrezza. Lungi dunque da voi Anime, che pellegrinate per Dio, tutto ciò, che non è Dio. Lungi il fasto, e la pompa, perche l'occhio Divino non guarda se non il cuore humile, e divoto. Lungi cicalecci; protestandosi S. Girolamo, che per silentium constituitur templū Spiritus Sancti. *E molto più star devono lontane le cene sontuose, e le crapole, per nō incontrare, siccome Israele cō l'esca in bocca, l'ira di Dio, (testimonio il S. Rè David)* adhuc escæ eorum erant in ore ipsorum, & ira Dei ascendit super eos. *Ma chiamiate nel viaggio, che vi accompagnino, il fervore, la mortificazione, la penitenza, compagni fedeli dell'Anima, che cerca Dio. Invitiate con voi i Santi; e per allettargli recitate sovente Inni di lode al Signore, Rosarii à Maria. Così facendo à gara con gli spiriti del Paradiso, potrete sperare, che la Santa Città di Roma, Gerusalem Terrena, vi apra sicura la via alla Gerusalem Celeste.*

3. I Sacerdoti Pellegrini si consiglieranno à celebrar prima della partenza, riconosciute però le loro dimissorie da' sudetti Prefetti, ò da' nostri Vicarii Foranei, secondo gli ordini, che habbiamo dati nel nostro VII. Sinodo al Cap. V. n. 1.

4. Tutti i Pellegrini prima della partenza, se siano in Città, visiteran-

teranno la nostra Chiesa Metropolitana, e la Sagra Basilica, dove si venera il Corpo del S. Appostolo BARTOLOMEO, se in Diocesi, visiteranno la Chiesa Parrocchiale.

Di ciocche dourà farsi terminato l'Anno Santo.

CAP. XV.

1: DOpo li 15. del mese di Gennajo dell'Anno 1701. compiuta colla grazia del Signore la santa opera della Ospitalità, tutti li sudetti i Prefetti douranno conferirsi nella nostra Città con i loro libri, e riscontri, per darci conto della loro atten zione, e diligenza intorno al sudetto loro pio ministero, e per riportarne da noi la Pastorale Benedizione.

Conclusione.

CAP. XVI.

INcharichiamo finalmente l'osservanza di questi nostri ordini à sudetti Prefetti degli Spedali, i quali, se saranno trascurati, douranno renderne à noi stretto conto, e ne riporteranno il condegno castigo. Benche siamo sicuri, che i medesimi saranno in tal'opera sopramodo solleciti, non per timore, ma per amore: e se, come Abramo, non meriteranno di ricevere il grande Idio negli Ospizii, ò come Lot, in vece d'huomini non havranno gli Angioli per Ospiti, si renderanno nondimeno meritevoli per la Ospitalità lodevolmente praticata, e fatta praticare, di esser ricevuti in compagnia degli Angioli nella beata Casa del Cielo, giusta l'infallibile promessa dell'eterna verità. *Hospes eram, & collegistis me. Venite benedicti Patris mei, possidete paratum vobis Regnum à constitutione Mundi.* Date dal nostro Arciepiscopio à 3. di Febbrajo, giorno anniversario della nostra Pontificale Ordinazione 1699. E di nuovo confermate, e pubblicate nel consesso Sinodale canonicamente ragunato nella nostra Metropolitana a'24. d'Agosto 1699.

FR. VINCENZO MARIA CARD. ARCIV.

F. A. Canonico Finy Segretario del Sinodo.

BREVE

BREVE

INSTRUZIONE

Intorno alle Indulgenze, Anno Santo, e Giubileo.

Ad Tit. de Pœnit. & Remissionib.

vedi pag. 9.

IN esecutione degli avvertimenti, ed ordini circolari della Sagra Congregazione deputata dal Santissimo Padre nostro Innocenzo PP. XII. in congiuntura dell' imminente Anno Santo 1700. e precisamente del seguente §. cioè: *Doverãno parimente gli Ordinarii con Ecclesiastica carità per se stessi, ò per mezzo de' curati, di Predicatori, ò di altre persone Religiose di approuata dottrina, ed esperimẽtata pietà invigilare, che con ogni maggiore felicità, e chiarezza à chiũq; si prepara per la S. pellegrinazione si faccia intendere, che cosa sia Anno Santo, e quello, che significhi Giubileo dell' Anno Santo, con dichiarargli come il Giubileo dell' anno Santo sia il tempo più accettabile di remissione, e di perdono universale; e quali siano le facoltà, e privilegi, che in esso dal Sommo Pontefice si concedano,* ed in sequela di ciocche habbiamo promesso nelle antecedenti nostre Regole cap. XIII. nu. 1. habbiamo formato la seguente Instruzione intorno alle Indulgenze, all' Anno Santo, e Giubileo; con cui le anime, alla nostra cura Pastorale commesse, resteranno in brieve, ma chiaramente instruite di tutto quello, che dalla Santità sua è desiderato per lo benefizio spirituale di tutti i fedeli.

Delle Indulgenze.

CAP. I.

Che cosa sia Indulgenza.

§. I.

1. L'Indulgenza è una remissione, ed una rilassatione, che la Chiesa benignamente concede, delle pene dovute à nostri peccati, li quali in quanto alla colpa sono stati perdonati. Questa rilassazione, e remissione di pene si fà per l'applicazione delle soddisfazioni sourabbondanti del Salvator nostro Giesù Christo, e de' Santi, che seco regnano in Paradiso.

Che

Che debba crederſi intorno alle Indulgenze. §. II.

CIrca alle Indulgenze ſi hà da credere per articolo di Fede (come inſegna il Sagro Concilio di Trento ,) che la Chieſa hà ricevuto la facoltà di darle, ſiccome le hà date in ogni tempo , ſecondo, che hà giudicato eſpediente per la gloria di Dio, e per lo maggior bene de fedeli : e che queſto uſo delle indulgenze è ſalutevoliſſimo al popolo Criſtiano .

Quante ſorti d'Indulgenze ſi trovino. §. III.

1. LA Chieſa concede queſte indulgenze in varie maniere, le quali ponno ridurſi in due principali : poiche qualche volta le concede plenarie , ed in virtù delle indulgenze di queſta ſorte rimette interamente tutta la pena, che reſta dovuta à peccati rimeſſi in quanto alla colpa.

2. Altre volte concede la Chieſa Indulgenze non plenarie,ma per un certo numero di anni, quarantene, ò giorni : e queſto ſi dee intendere, che della pena dovuta a'peccati, tanta ſi rimette, quanta ſoddisfazione ſi farebbe , ſecondo i ſagri Canoni Penitenziali della Santa Chieſa, in tutto quello ſpazio di tempo, di anni, ò di giorni ; come per eſempio .

3. Quando l'Indulgenza è per ſette anni, ſette quarantene , ed altrettanti giorni, vuol dire, che, facendo le coſe preſcritte , come conviene, per guadagnar le indulgenze ſudette, ſi ottiene da Dio la remiſſione di altrettante pene dovute a'peccati, quanta ſi otterrebbe nel far la penitenza medeſima impoſta , e dovuta a'ſuoi peccati (come altre volte ſi praticava nella Chieſa) per lo ſpazio di ſette anni , ed altrettante quarantene, e giorni.

Se la Chieſa poſſa concedere le Indulgenze anche a'Defunti. §. IV.

SUole la medeſima Chieſa praticare, che alle volte conceda queſte indulgenze, non ſolo a'fedeli, che ſono vivi in terra, ma ancora à que', che, eſſendo morti in grazia , non hanno pienamente ſoddisfatto nel Purgatorio. Con queſta differenza però,che a'vivi ſi concede dalla Chieſa l'Indulgenza per via di aſſoluzione , havendo giuriſdizione diretta ſopra di eſſi , e potendo con autorità diſpenſare in favor loro le

ſod-

ſoddisfazzioni ſovrabbondanti di Criſto Signor noſtro, e de'Santi: ma in quanto a'defunti, non eſſendo queſti della giuriſdizione della Chieſa ſi applicano loro le indulgenze per modo di ſuffragio; offerendo à Dio le ſoddisfazioni del ſuo Figliuolo, della S. Vergine, e de'Santi, e ſupplicandolo di accettarle per la ſoddisfazione di quanto devono alla divina Giuſtizia.

A chi appartenga il diſpenſare le indulgenze. §.V.

LA diſtribuzione poi di queſto gran teſoro appartiene al Sommo Pontefice, che come Sommo Paſtore della Chieſa hà una piena facoltà di concedere ogni ſorte d'indulgenza à tutti, ed à ciaſcuno de' fedeli. I Veſcovi ancora hanno facoltà di concedere le indulgenze a' Criſtiani, che ſtanno ſotto la loro giuriſdizione; poiche ſecondo la diſpoſizione de'Sagri Canoni poſſono dare un'anno d'Indulgenza, quando ſi fà la dedicazione della Chieſa. Poſsono parimente dare quaranta giorni d'Indulgenza, e, ſe ſono Cardinali, cento giorni; ſiccome per iſpeziale indulto di Clemente PP.VI. ſpedito à 28. di Ottobre del 1347. cento giorni ne può concedere l'Arciveſcovo di queſta noſtra Chieſa, anche quando non ſia Cardinale, ogni qualvolta ciò giudicano eſpediente per la ſalute dell'anime, loro commeſse.

Quali diſpoſizioni ſi richieggano per conſeguire le indulgenze. §.VI.

LE diſpoſizioni requiſite, e neceſsarie per lo conſeguimento delle Indulgenze ſono due principalmente.

I. La prima è, che quello, il quale vuol guadagnare le Indulgenze, habbia la coſcienza pura, e netta da ogni peccato mortale, e ſia in iſtato di grazia: poiche la pena del peccato non viene mai rimeſſa, ſe prima la colpa non ſia perdonata.

II. La ſeconda diſpoſizione è, che ſi adempia eſattamente quello, che s'ingiugne per lo conſeguimento delle indulgenze, ſecondoche viene preſcritto: e però in conſeguenza di quanto ordinariamente portano le Bolle Pontificie, biſogna ſempre cominciare col Sagramento della Penitenza, maſſimamente quando ſi ſente la coſcienza aggravata da peccato mortale: 2. biſogna ricevere degnamente la ſanta Comunione con ogni ſentimento di pietà, divozione, ed humiltà criſtiana: 3. biſogna viſitare i luoghi, recitare le orazioni, e far le altre opere pie ſecondo l'intenzione, e la maniera, che viene comandata nelle Bolle, e lettere Appoſtoliche, e da'Superiori.

III. Ol-

III. Oltre à tutto queſto ſi dà conſeglio di fare tutte, le altre opere ſoddisfattorie, che ſi potranno, per ſupplire alle indiſpoſizioni, e difetti, che Idio vede in noi, e che potrebbono recare qualche impedimento agli effetti delle ſue divine miſericordie.

Se poſſano conſeguirſi le indulgenze per mezzo degli altri. §. *VII.*

1. IN quanto al guadagnar le Indulgenze per mezzo degli altri, ò queſti ſono vivi, ò defunti. Per gli vivi noi poſſiamo offerire à Dio preghiere, digiuni, ed opere ſoddisfattorie non ſolo per la remiſſione delle pene, dovute à loro peccati, ma ancora per impetrar le grazie, che agli ſteſſi ſono neceſſarie: ma non poſſiamo applicar per eſſi il frutto delle Indulgenze, che noi guadagniamo; poiche l'intenzione della Chieſa è, che l'indulgenze non vagliono, ſe non à quelli, che le guadagnano colla eſecuzione delle opere ingiunte.

2. Per gli defunti poi, quando la Chieſa vuole, che queſti conſeguiſcano le indulgenze per mezzo di noi vivi, ci permette di applicarle a'medeſimi per modo di ſuffragio, come ſi è detto di ſopra, facendo però noi, ed adempiendo le opere preſcritte: ed all'hora poſſiamo applicar loro il frutto delle Indulgenze, per alleviare à quelle benedette anime le pene, che patiſcono in Purgatorio.

Dell' Anno Santo, e Giubileo.

CAP. II.

Che coſa ſia Anno Santo, e ſua antichità. §. I.

1. ANno Santo era chiamato da noi Criſtiani ciaſcun anno Centeſimo, in cui, à rinnovellare la memoria del nato Salvatore per la ſalute del genere humano, concorrevano i fedeli in gran moltitudine à viſitare divotamente per certo numero di giorni la Baſilica Vaticana, allettati dal propoſto premio di abbondantiſſime indulgenze.

2. Il primo però Sommo Pontefice, che ſolennemente l'indiſſe, e ſtabilillo con diplomi Appoſtolici, fù Bonifazio *VIII.* nell'anno 1300. reſtituendo, ed innovando l'antico coſtume di rivolgere il Popolo Romano dalla ſtolta allegrezza de'giuochi Secolari al vero gaudio della condonazione di tutte le pene, che per gli peccati ſi devono alla Divina Giuſtizia, mediante l'apertura del gran teſoro delle indulgenze.

Che cosa sia il Giubileo Romano, e sua antichità. §. II.

1. IL Giubileo Romano (perche degli altri Giubilei straordinarii non trattiamo nella presente Instruzione) appresso noi importa lo stesso, che Anno Santo, perche significa la medesima remissione di tutti i peccati, la quale si conseguisce, dopo la confessione, ed assoluzione Sagramentale de' medesimi fatta dal legittimo Sacerdote.

2. E' preso tal nome ad esemplo del Giubileo Mosaico, poiche assai meglio il nostro Giubileo di quello libera i veri debitori da'loro inestricabili debiti, e da servi del peccato gli rimette in piena libertà de' figliuoli di Dio.

3. E perche ogni 50. anni celebravasi dagli Ebrei il Giubileo, quando Clemente *VI.* nel 1349. provvidamente giudicò ridurre l'anno Centesimo della plenaria remissione de'peccati al Cinquantesimo, opportunamente chiamò nelle sue lettere Appostoliche tal'anno Giubileo.

4. E benche poscia il medesimo anno di remissione sia stato ridotto nel 1389. da Urbano VI. dal Cinquantesimo al Trentesimoterzo, in memoria, e riverenza de' trentatre anni della vita di Cristo, e celebrato da Bonifacio IX. nell'anno seguente 1390. E finalmente da Paolo *II.* nel 1470. dall'anno XXX*III.* al XXV. à cui vestigj inerendo Sisto IV. ne pubblicò solenne Costituzione nell'anno 1473. nulladimeno ad intuito dello stesso effetto, che produce, hà ritenuto, e ritiene giustamente il nome medesimo di Giubileo.

Che differenza vi sia tra'l Giubileo, e le altre Indulgenze plenarie. §. III.

1. ESsendosi osservato di sopra, che nell'Anno Santo, e nel Giubileo si concede pienissima remissione di tutte le pene, dovute alla divina Giustizia, per le colpe commesse; sendoche altrettanto compartisce la indulgenza, che chiamiamo plenaria; resta à sapersi, che il Giubileo, oltre all'antedetta rilassazione delle pene temporali, dispensa altri favori, e benefizii al popolo Cristiano, e sono

2. Le facoltà

I. Di assolvere da'casi riservati.
II. Di assolvere dalle censure, e pene canoniche.
III. Di dispensare i voti.
IV. O commutare i medesimi.

V. Di

V. Di rilasciare i giuramenti.

VI. Di comporsi *super malè ablatis incertis*.

VII. Così ancora sopra li guadagni per mezzo di contratti illeciti.

Le quali cose non si dispensano nella ordinaria concessione delle indulgenze plenarie.

Della cessazione delle altre Indulgenze, durante l'anno Santo del Giubileo. §. IV.

1. PRincipiando il Giubileo dell'anno Santo dalla Vigilia del Santo Natale del Signore, fino alla Vigilia medesima dell'anno seguente, dee avvertirsi, che, durante questo tempo, restano sospese tutte le indulgenze plenarie, siccome gl'indulti, e facoltà ad intuito di esse indulgenze già concedute dalla S. Sede, non solo à qualsivoglia Chiesa, Monisterj dell'uno, e dell'altro sesso, Conventi, Case, Congregazioni, Spedali, Luoghi pii, Ordini de'Mendicanti, e Militari, Confraternite, ed Università: ma eziandio ad ogni, e ciascuna persona Ecclesiastica, e Secolare di qualunque dignità, grado, e condizione, esistenti in chichesia parte del mondo; quando anche le concessioni fossero per modo di comunicazione, estenzione, ò di altra maniera, ò perpetue, ò à tempo.

2. Non restano però sospese le indulgenze plenarie concedute.

I. Alle Chiese di Roma, anche à quelle, che sono situate fuori delle mura.

II. Agl'Indultarii della Bolla, nuncupata della Cruciata.

III. Alle persone costituite in articolo di morte.

IV. A'Defunti per modo di suffragio.

V. Agli Altari privilegiati per gli stessi Defunti.

3. Rimangono parimente in loro vigore, e validità tutte le altre indulgenze, già concedute, ò da concedersi per gli vivi alle Chiese, Confraternite, &c. che non siano plenarie, ma sol tanto di certo numero di anni, quarantene, e giorni.

4. Perciò chi pubblicasse indulgenze plenarie, fuor di quelle insinuate nell'antecedente nu. 2. nel tempo dell'anno Santo, incorre nella scomunica di lata sentenza riservata al Sommo Pontefice.

5. Terminato poi l'anno Santo, le concessioni delle indulgenze plenarie, già sospese in quel tempo, ritornano ipsofatto nel lor antico valore senza altra dispensazione, ò dichiarazione Appostolica.

Delle opere ingiunte per conseguire il Giubileo. §. *V.*

1. LE sole visite delle quattro Chiese Patriarcali di Roma, che sono la Lateranense, la Vaticana, di S. Paolo, e la Liberiana, da farsi divotamente, e riverentemente una volta al dì insieme per 30. giorni continui, ò interpellati, con orazioni, da recitarsi nelle medesime quattro Chiese à beneplacito de' visitanti, per la propria salute, e di tutto il Popolo Cristiano, sono le opere ingiunte necessarie a' Romani per la consecuzione del Giubileo.

2. Per Romani s'intendono eziandio gli esteri, che hanno animo di protrarre la loro dimora in quella Cittta, ò perpetuamente, ò à tempo; e questi tali sono obbligati alle 30. visite, come sopra.

3. Le opere ingiunte a' Romei, cioè a' forestieri, e Pellegrini, che vanno à Roma per lo santo fine della consecuzione del Giubileo, sono le medesime, che le accennate nel 1. numero: eccettoche non per 30. giorni, ma per soli 15. continui ancora, ò interpellati, devono visitare le sopradette quattro Basiliche Patriarcali, ed in esse offerire le loro preghiere al Signore, come sopra.

4. Debbono però avvertire, egli uni, e gli altri, che à tali visite dee precedere, ò congiugnersi la confessione sagramentale delle proprie colpe; non meno per la disposizione delle trè celebri Estravaganti di Bonifazio VIII. di Clemente VI. e di Sisto IV. sotto il titolo *de pœnit. & remiss.* che per la comune, e stabile sentenza de' Teologi; che *non remittitur pœna temporalis, nisi præcedat absolutio culpæ.*

5 A Giubilei particolari, detti Giubilei straordinarii, si ingiugne eziandio la limosina: in questo però, del quale trattiamo, suole il Sommo Pontefice soltanto esortare i fedeli alla medesima, mà non obbligargli.

6. Con tutto ciò non debbono i Visitanti quelle sagre Basiliche per la consecuzione del Giubileo astenersi da queste largizioni di tanto merito, raccordevoli, che nell' Anno Santo del 1300. furono tante le limosine lasciate a' soli Altari de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo spontaneamente, che si contarono cinquantamila fiorini d'oro, e più, dati solo in tanti minuti quatrini di rame; somma, che trapassa settantacinquemila scudi Romani di 10. pauli l'uno; oltre alle oblazioni di altre monete, che furono grandissime, e doviziosissime.

Quan-

Quanto sia stato grande il fervore de'Cristiani per conseguire il Giubileo.
§. VI.

1. E' Incredibile il concorso de'fedeli ne'preteriti Anni Santi. Anche prima, che i Romani Pontefici havessero con editto invitati i Cristiani à tanto Tesoro, essi à populazioni intere correvano alla celebrazione di questo anno di vera benedizione. Nel principio del 1300. spontaneamente convenne al perdono gente di ogni stato, e condizione con maravigliosa moltitudine, non pur d'Italia, della Sicilia, Sardegna, e Corsica, ma di Francia, di Spagna, di Alemagna, di Ungheria, e d'Inghilterra; nè soltanto giovani, ma settagenarii, ed infermi, portati in sù le lettighe. Trà essi nobile spettacolo fù il comparire un nobile Savojardo, portato da proprii figliuoli, il quale havea trapassato il centesimo anno di sua età, e ricordavasi dell'antecedente anno Centesimo, al quale era intravenuto.

2. Sorpreso Bonifazio VIII. dalla novità di tanto concorso, e niẽte ritrovando negli scrigni della Sede Appostolica di questo anno centesimo, precedente una esatta inquisizione, udì da un vecchio di 107. anni, come nel 1200. era venuto altra fiata Pellegrino con suo Padre per conseguire la solita indulgenza. E la stessa verità confermarono due altri venerandi Vecchi della Diocesi di Boves, ed altri Francesi, ed Italiani. Il che comprovato, diede giusta cagione al Pontefice di stabilire in perpetuo l'Anno Santo colla sopradetta stravagante *Antiquorum.*

3. Aggiugne Gio: Villano testimonio di veduta, che di continuo per tutto quell' anno 1300. si videro in Roma ducentomila Pellegrini oltre à quelli, che erano per lo cammino, andando, e ritornando da quella Città: e che le strade di essa, quantunque ampie, non erano capaci per sì sterminato numero di persone, perciocche à quando à quando ne entravano, e ne uscivano fino à 30.mila.

4. Crebbe il numero de' Pellegrini nel prossimo Giubileo Quinquagenario sotto Clemente VI. nel 1350. à segno, che dallo Spondano, per esprimere la moltitudine grande de'confluenti, chiamasi *populorum præssura potiùs, quàm frequentia.* Ed à ragione, mentre contavasi dal dì del Sagro Natale del Signore alla Resurrezione del medesimo stabilmente in Roma da un milione, e ducentomila huomini forestieri: dalla festa dell'Ascensione alla Pentecoste più di ottocentomila: e scemato il numero per gli caldi della state, non vi mancarono però mai cotidianamente ducentomila Pellegrini.

5. Ridot-

5. Ridotto poi l'anno del Giubileo ad ogni XXXIII. anni nell'anno 1389. da Urbano VI. e celebrato nell' anno ſeguente 1390. da Bonifacio IX. mancò, allo ſcrivere di S. Antonino, il concorſo; percioche tal'è la noſtra ingratitudine colle coſe divine, che nelle maggiori dovizie più penuriamo.

6. Riſtaurato bensì fù il ſolito concorſo de' Pellegrini à Roma nel 1400. nel cui anno gran moltitudine di huomini convenne ivi di tutte le nazioni del mondo criſtiano, comeche tal'anno creduto fù di Giubileo: mentre cõcorrevano in eſſo tutte le trè precedẽti indizioni, cioè la Bonifaziana di 100. anni, la Clementina di 50. e l'Urbana di 33. la quale ultima, riducendoſi all'anno 1300. della prima pubblicazione di Bonifazio VIII. nel Natale del precedente anno 1399. compieva il terzo corſo de' preſcritti 33. anni al nuovo Giubileo: e così tutte trè le indizioni venivano à collimare nell'anno Secolare del 1400.

7. E merita ponderazione, come i Franceſi, affermando eſſer il 1400. l'anno del Giubileo, ſecondo l' antica ordinazione della Chieſa Romana, vennero per divozione à Roma huomini, e donne in grandiſſima moltitudine, tra quali furono aſſai perſone nobili, che recarono ricche oblazioni alle Chieſe. E ciò, non oſtante l' Editto Regio, che proibiva, in odio del Santo Padre, a' ſuoi ſudditi il Romeaggio.

8. Calculandoſi da Martino V. il precedente Giubileo del 1490. ſecondo la riduzione di Urbano VI. celebrò egli queſto anno di miſericordia nel 1423. quantunque con poco concorſo di gente, atteſe le graviſſime guerre, che regnavano in tutta la Italia, la Francia, la Germania, ed in diverſe altre Provincie, e Regni.

9. Nel 1450. Niccolò V. riaprì il teſoro del generale indulto, e vi accorſero i Criſtiani di tutta l'Europa con maraviglioſa, ed incredibile moltitudine; ſicche ſcrivono, non eſſere mai per innanzi venuta à Roma tanta gente.

10. Finalmente Paolo II. nel 1470. reſtrinſe l'anno del Giubileo dal XXXIII. al XXV. il che fù confermato da Siſto IV. trè anni doppo nella ſua citata coſtituzione *Quemadmodum*, inſerita trà l'Eſtravaganti ſotto il titolo *de pœnit. & remiſſ.* E quantunque la prima fiata, cioè nel 1475. concorreſſe poca gente à Roma, per gli ſoſpetti grandi di guerre (perlocche fù coſtretto il Papa, per provvedere alla ſalute delle nazioni lontane, di porre il Giubileo nella Città di Bologna dal primo di Maggio al fine dell'anno); pure non vi mancò dopo il ſolito concorſo, mentre vi andarono da ogni parte Pellegrini in eccesſiva moltitudine. E così ſucceſſivamente è ſtato praticato in ogni XXV. anni nel ſecolo ſcorſo, e nel ſecolo cadente.

11. Non

11. Non istimo per ultimo silenziare il gran concorso del Giubileo nel 1600. sotto Clemente VIII. Si comprenda il numero dalle somme de'libri del solo Spedale della Santissima Trinità, perche troverassi esservi stati alloggiati in quell'anno cinquecentomila Pellegrini, oltre agli altri di numero innumerabile, che furono albergati negli Spedali delle proprie Nazioni. Nel dì solo di Pasqua i Romei furono stimati giugnere à ducentomila; ed in tutto giunse il numero in quell'anno ad un milione, e trecentomila. E dalla sola Francia, benche all'hora infetta dalla esegrata resia Calviniana, ne convennero da 300.m.

12. Habbiamo con avveduto cōsiglio narrato la serie di questi Pellegrinaggi, acciocche gli esempli di tanti Pellegrini, ed in sì vari tempi, infiammino i nostri Diocesani alla stessa pellegrinazione; e non trascurino per pigrizia di arricchire le anime loro de'beni spirituali delle sante indulgenze.

Di alcuni miracoli operati dalla Divina misericordia à prò de'fedeli, convenuti alla celebrazione del Giubileo. §. VII.

1. CHiuda finalmente la presente Instruzione il racconto di alcuni miracoli, e grazie dispensate dalla Divina Clemenza à prò de'fedeli visitāti le sagre Basiliche di Roma, per conseguire il gran Tesoro delle Indulgenze, delle quali habbiamo trattato di sopra.

2. Lasciò registrato il grande Annalista Baronio in alcuni suoi manoscritti per la prosecuzione degli Annali Ecclesiastici, che nell'anno Santo di Bonifazio VIII. (celebrato, come habbiamo detto nel 1300.) molti furono curati da diverse infermità; e da molti uscivano i demonii, gridando, e dicendo, che non solamente gli Appostoli Pietro, e Paolo gli cacciavano da'corpi, per essi invasati, ma havevano ancora impetrato da GIESÙ Cristo, che una moltitudine grande di anime del popolo Cristiano, che, peccando, erano divenute preda loro, si liberassero dalle diaboliche foci: e più, che pubblicamente gridavano, che tutte le anime del Purgatorio erano state per gli meriti de'prenominati Appostoli, non pure liberate dalle pene, ma fatte ancora meritevoli di ottenere la gloria eterna.

3. Aggiugne il Rinaldi nella sua continovazione Baroniana al sopracitato anno 1300. una celeste visione, dimostrata ad un Cherico della Chiesa di S. Giorgio in Velabro. Parve à quegli, mentre faceva orazione, che se gli fosse data à vedere la Santissima Vergine col suo Divino Figliuolo in braccio, ed udì queste parole: *Omnibus miserans indulsit Deus*: Ed egli; *Num mihi*? ma la Madre di Dio non si

com-

compiacque all'hora di rispōdere. Dopo non molto tempo di nuovo la beneficentissima Signora se gli rappresentò, dicendogli: *Omnibus miserans indulsit Deus vivis, & mortuis*: Ed il Cherico *num mihi?* riverentemente replicolle: nè tampoco la seconda volta fù degnato di risposta. Egli per tanto, non ricevendola, timette fortemente di essere contaminato da qualche occulto fallo, che lo rendesse indegno delle divine misericordie. Quando la Vergine, per consolarlo, se gli manifestò la terza fiata, e benignissimamente dissegli: *Indulsit omnibus mortuis, & vivis miserans Deus, & tibi.*

4. Compiacciasi la Sourana Dispensatrice di tutte le grazie far piovere dal Cielo nel prossimo Anno Santo le divine misericordie *usque ad abundantiam* sopra i divoti Pellegrini: essendo convenevole, ch'Ella, come mistica Porta del Cielo, si apra à comune salute del popolo Cristiano, quando il Vicario del suo Divino Figliuolo apre in terra a' medesimi le porte, non tanto materiali delle Basiliche, quanto quelle del divino Tesoro delle sagre Indulgenze: affinche ogni visitante in terra que' sagri luoghi, colla protezione di essa gran Madre di Dio possa, ben mondato colla penitenza, ed arricchito colle indulgenze conseguite, sperare di essere intramesso in un dì nell' eterno Tempio della Celeste Sion, di cui noi la veneriamo eccelsa Porta, e clementissima Portinaja. Così è. Così sia.

II. NO-

II.
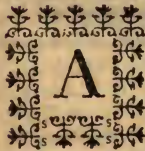
NOTIFICAZIONE

PER LO SPEDALE DE'PELLEGRINI

Sotto il titolo di San Bartolomeo in Benevento.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORD. DE'PRED.
Per Divina Mifericordia del Tit. di S. Sifto della S. R. C.
Prete Cardinale Orfini della S. Chiefa di Benevento
Arcivefcovo.

1. APerto, che fù da noi fin dagli 8. di Settembre 1692. il noftro nuovo Spedale de'Pellegrini fotto il titolo di S. Bartolomeo nella noftra Città, nelle Regole, che per lo regolamẽto del medefimo furono da noi fteffi pubblicate à 2. del feguente mefe di Novembre, e confermate poi nel X. noftro Sinodo Diocefano del 1694. nella cui Appendice fono impreffe, al Cap. III. n. 1. ci obbligammo, à riguardo delle poche rendite dello Spedale, di contribuire ogni fera la fpefa cibaria per la cena di ciafcun Pellegrino finattanto, che Dio Signor noftro haveffe proveduto in altra più ftabile forma il fudetto luogo pio.

Ad Tit. de Relig. Domib. ut Epifc. fint fubjectæ.

2. Piacque dunque alla Divina Provvidenza di concederci la maniera di ftabilire in parte, anche dopo di noi, la fanta opera dell'Ofpitalità, tanto inculcata à Vefcovi dal gran Dottor delle Genti: mentre per iftromento rogato Not. Giufeppe di Pompeo, à 27. di Luglio 1697. donammo *titulo donationis irrevocabilitèr inter vivos* al detto Spedale per la cena, ed utenfilii in fervigio de'Pellegrini duc. mille, e per effi l'annuo frutto di duc. 50. che in maggior fomma ci dovea la comunità di Benevento per conto di un cenfo coftitutivo, come leggefi nell'altra notificazione per lo antedetto Spedale, pubblicata à 24. di Agofto dello fteffo anno 1697. ed inferita nell'Appendice del noftro XII. Sinodo Diocefano.

3. Per iftabilir pofcia maggiormente la fudetta opera con aumen-

tar le

tar le rendite di questo luogo pio, habbiamo donato in quest' anno 1699. come per istromento rogato Not. Pietro Paolo d'Auria à 23. del corrente mese di Agosto, e di nuovo doniamo *titulo donationis irrevocabiliter inter vivos* allo stesso Spedale per lo sudetto fine altra somma di duc. mille, e per essi l'annuo frutto di duc. 50. che ci dee la detta communità di Benevento per conto di cẽso costitutivo, creato colla medesima, mediante la facoltà della S. Congregatione del Buon Governo sotto il dì 23. di Marzo 1607. nella maniera più ampiamente espressa nell'accennata notificazione, registrata nel nostro XII. Sinodo.

4. Riservāmo però à noi nella prima sudetta donazione, e di nuovo ci riserviamo, vivendo noi, l'amministrazione tanto delli due mentovâti Capitali in somma di duc. due mila, quanto i frutti di essi in benefizio, ed utilità del medesimo Spedale: ma dopo la nostra morte dourāno amministrarsi da tre Deputati nella maniera, che fù altresì stabilita nello stromento sopraccennato de' 27. di Luglio 1697. e che leggesi nella sudetta Notificazione.

5. Intanto il Signore si degni benedire le presenti nostre piccole obblazioni, ed à misura del desiderio, che habbiamo dell' aumento, e fermezza di questo sagro luogo, somministrarci forze da sempre più confermarlo, ed accrescerlo à perpetua gloria del suo Santissimo nome. Così speriamo, perciocche è scritto. (a) *Dominus Deus amat peregrinum, & dat ei victum, atque vestitum*. Data nel Consesso Sinodale, Canonicamente ragunato nella nostra Metropolitana à 24. di Agosto 1699.

FR. VINCENZO MARIA CARD. ARCIV.

F. A. Canonico Finy Segret. del Sinodo.

III. NO-

(a) *Deuteron.* 10.

III.

NOTIFICAZIONE

PER LO MONTE FRUMENTARIO,

Eretto in Benevento nell' Anno 1694.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORD. DE'PRED. Per Divina Misericordia del Tit. di S. Sisto della S. R. C. Prete Cardinale Orsini della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

NEll'antecedente nostro XIII. Sinodo dell'anno 1698. dichiarammo lo stato del Monte frumentario per tutto li 26. Ottobre dello stesso anno essere il seguente.

Ad Tit. de Relig. Domib.

Danajo avanzato da' duc. 50. frutto annuale, maturato a' 7. Settembre, ed agli 8. Ottobre, de' due capitali di duc. 500. l'uno del medesimo Mõte, dato in compra il primo nel 1693. e'l secondo nel 1695. come nel sudetto nostro XIII. Sinodo.	45. 17. 6.
Il Grano in tutto ascendeva à — tu.	1125. —

Lo stato però presente per tutto li 24. Agosto 1699. è quello, che siegue.

Danajo de' frutti dell'anno scorso de' sudetti due capitali.	45. 17. 6.
Frutto de' due Capitali medemi dell'anno corrente	50. —
Danajo ritratto dalla vendita di tu. 188. di grano residuo della sudetta intera somma di tum. 1125. non trouato à darsi ad imprestanza à grana 72. 6. il tum.	136. 30.
Limosina in danajo	1. 54. 6.
Sommano	233. 2.
Dalla qual somma dedottine duc. 3. e gr. 2. spesi in seruigio del medesimo Monte	3. 2.
Restano netti	230 —
Grano tu. 937. dato ad imprestito dalla sudetta somma di tu. 1125. attesa la uendita di tu. 188. come sopra. — tu.	937.
Avanzo dello stesso grano per l'imprestanza — tu.	117. 3.
Quindi tutto il grano hora esistente nel Monte ascende à — tu.	1054. 3.

No-

Notifichiamo perciò à tutti il ſudetto preſente ſtato del Sagro Mõte, acciocche i biſognoſi dell' impreſtanza del grano habbiano fiducia di provvederſi. Ed affinche tutto ciò ſia paleſe ad ognuno, ordiniamo à Parrochi, che pubblichino alle loro Plebi la preſente noſtra Notificazione. Data nel conſeſſo Sinodale, canonicamente ragunato nella noſtra Metropolitana à 24. di Agoſto 1699.

FR. VINCENZO MARIA CARD. ARCIV.

F.A.Canonico Finy Segret. del Sinodo.

IV.

EDITTO XXVII.

Con cui ſi proibiſce il baciare à forza le Donzelle preteſe per mogli.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORD. DE'PRED.
Per Divina Miſericordia del Tit. di S. Siſto della S. R. C. Prete Cardinale Orſini della S. Chieſa di Benevento Arciveſcovo.

Ad Tit. de Spõſ. & Matrimoniis.

IL Matrimonio, che, à ſentir dell'Apoſtolo, è un gran Sagramento, dee contrarſi con libero conſenſo de' contraenti, e non à forza. Quindi Noi riconoſciamo debito della noſtra Paſtorale ſolicitudine di fortemente opporci al graviſſimo inconveniente (che con ſomma noſtra afflizione allo ſpeſſo avviene nella noſtra Città, ed Arcidioceſi) di que' giovani, i quali, deſideroſi di contrarre con qualche giovane il Matrimonio, che conoſcono non poterſi ſtabilire à riguardo ò della dòte, ò della volontà della Donna, ò de'Genitori di eſſe, ò de'ſuoi congionti, fin dentro le Chieſe con ſomma irreverenza, e ſcandalo, ò nella propria Caſa, entrando eziandio forſivamente per le feneſtre, ò finalmente per le ſtrade, baciano à forza la giovane, preteſa per moglie.

Per tanto ſperimentandoſi da noi alla giornata, che da tali atti di temerarie violenze inſorgono ſempre tra le famiglie gravi inimiciz ie, ed accadono anche delle morti, ò mortali ferite, e poi ò celebranſi tal

volta

volta i Matrimonii di mala voglia, e quasi à forza, ò per lo più, non celebrandosi trà essi, con malagevolezza la povera giovane trova da maritarsi con altro: e riflettendosi insieme, che, giusta i Sagri Canoni, (a) e'l Sagro Concilio di Trento (b) *maximè nefarium est Matrimonii libertatem violare*, imponiamo ad un tale misfatto, per rigorosamente eliminarlo, la pena di duc. trecento nella nostra Città, da applicarsi a beneficio del Monte Frumentario, e della scomunica di lata sentenza nella nostra Arcidiocesi. E vogliamo, che alla stessa pena debbano soggiacere tutti que', che à tale enormità daranno consiglio, ò ajuto, e favore.

Ed acciocche niuno possa allegare scusa d'ignoranza, vogliamo, che questo nostro Editto, pubblicato *inter missarum solemnia* nelle Chiese Parrocchiali della nostra Città, ed Arcidiocesi; ed affisso poi nelle porte delle Chiese medesime, habbia la stessa forza, e vigore, come se à ciascuno sia stato personalmente intimato, notificato, e presentato. Dato nel Consesso Sinodale, canonicamente ragunato nella nostra Metropoliana à 24. di Agosto 1698.

FR. VINCENZO MARIA CARD. ARCIV.

F.A.Canonico Finy Segretario del Sinodo.

V. SOM-

(a) *Cap. nullus 36. q. 2.* (b) *Sess. 24. de ref. cap. 9.*

V.

SOMMARIO

DELLE INDULGENZE

Concedute dal B. Pio V. Gregorio XIII. e Clemente VIII. à que', che frequentano la Dottrina Cristiana, accresciute da Paolo V. per l'Arciconfraternita della medesima Dottrina in Roma, e per le Compagnie, che a quella saranno canonicamente aggregate.

Dal B. Pio V.

Ad Tit. de Pœnit. & Remissionib.

1. A Confrati, e Consuore per ciascuna volta, che impareranno, ò insegneranno ad altri la Dottrina Cristiana 40. anni d'Indulgenza.

Da Gregorio XIII.

2. A' medesimi altri 100. anni d'Indulgenza.

Da Clemente VIII.

3. Agli stessi confessati, e comunicati nel dì della loro ascrizzione in detta Compagnia *indulgenza plenaria*.
4. *Item in articulo mortis*, purche siano confessati, e communicati, ò non potendo daranno segno di contrizione, invocando colla bocca, over col Cuore il SS. nome di Giesù, *indulgenza plenaria*.
5. *Item* in ogni terza Domenica del Mese à tutti i Confrati, se confessati, e communicati pregheranno il Signore per la estirpazione delle Resie, per l'esaltazione della S. Chiesa, e per la pace fra Prencipi Cristiani *indulgenza plenaria*.
6. *Item* à ciascuno della Compagnia, ogni volta, che interverrà alle Cõgregationi della medesima, ò si applicherà ad insegnar la Dottrina, ò altri principii della nostra Fede 100. anni d'indulgenza.
7. *Item* à Maestri, che insegneranno la Dottrina, ò saranno assistenti, ò coadjutori, 100. anni d'indulgenza per ciascuna volta.
8. *Item* 100. anni d'indulgenza à Padri, ed alle Madri, ed à chiunque haurà cura di mandar li figliuoli, e le figliuole alla Dottrina, recitando anche divotamente 5. Pater, e 5. Ave per l'esaltazione della Chie-

la Chiesa, per la estirpazione delle Resie, e per l'aumento, e conservazione di questa Santa opera.

NOTIFICAZIONE

Delle sopradette Indulgenze.

ESsendosi colla benedizzione del Signore stabilito in questa Città, ed Arcidiocesi con frutto considerabile delle anime il Santo esercizio della Dottrina Cristiana, l'Eminentissimo Arcivescovo ordina à tutti i Signori Arcipreti, Parrochi, e Rettori Curati, che pubblichino nel Lunedì dopo Pasqua, e nella feste de' Santi Innocenti à 28. Decembre le sudette indulgenze; ed esortino i loro Parrocchiani ad ascriversi nella Cõfraternita della stessa Dottrina Cristiana, già eretta nella S. Chiesa Metropolitana fin dalli 24. Marzo del 1693. nella Capella de'SS. Pontefici Gio: Crisostomo, e Carlo: trasmettendo in Città il catalogo di quelli, che vorranno ascriversi, al Prefetto della medesima Confraternita, che al presente è il Sig. Primicerio Carissimo; affinche applicandosi i fedeli alla picciola fatica del sudetto esercizio, possano guadagnare il tesoro abbondantissimo delle souraccennate indulgenze. Dato nel Consesso Sinodale de' 24. di Agosto 1699.

F. A. Canonico Finy Segret. del Sinodo.

I L F I N E.

INDEX

DECRETORUM, ET CAPITUM CONSTITUTIONUM SYNODALIUM.

TAVOLA DELL'APPENDICE.